

**Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 NONIES L. 241/1990, DELL'AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITÀ€ P.E. N. 7/1978 E D.I.A. N. 18/2005 IMMOBILI UBICATI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 3 IN VANZAGO FRAZIONE MANTEGAZZA (MAPPALE 488 SUB 1 E 2 FOGLIO 10)**

**IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**

Richiamato il decreto di nomina n. 2 del 07.01.2021 mediante il quale è stato attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Settore Tecnico per l'anno 2021.

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 107 – 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> comma – e dell'art. 109 – 2<sup>a</sup> comma – del D.Lgs. 267/2000, la propria competenza per l'adozione del presente atto determinativo.

Premesso che:

- in data 13.02.2021 prot. n. 2688 il Comune avviava il procedimento (artt. 7 e 8 L. 241/1990) finalizzato all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990;
- in sede di osservazioni, la Parrocchia Cristo Re faceva pervenire con data 12.03.2021 prot. n. 4351 una nota ad oggetto "PARROCCHIA CRISTO RE / TRISCARI BINONI-ASPICO / COMUNE DI VANZAGO" a firma dell'Avv. Giuliano Maggioni quale rappresentante della Parrocchia stessa amministrata dal Parroco Don Diego Minoni. Con tale nota, contenente ampia dissertazione su temi per lo più esulanti dal procedimento di autotutela indicato in oggetto, del quale era stato reso noto l'avvio, la Parrocchia osservava che i termini per agire in autotutela risultavano superati essendo trascorsi oltre diciotto mesi dalla data dell'atto, art. 21 nonies L. 241/1990 ed inoltre osservava la non identificazione nel procedimento del presupposto di tutela di un interesse pubblico;
- in data 28.04.2021, il sottoscritto Arch. Redeo Cominoli, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vanzago, effettuava, d'intesa con la parte proprietaria dell'immobile, un sopralluogo al fine di verificare la presenza di opere strutturali in Cemento Armato non regolarmente dichiarate e per le quali non sia stato effettuato un collaudo di idoneità statica;
- atteso che, in sede di sopralluogo, il Parroco incaricato Don Simone Maggioni intendeva fare mettere a verbale la seguente dichiarazione in riferimento al procedimento de quo:

*"La Parrocchia Cristo Re acconsente per deferenza al sopralluogo richiesto dal Comune di Vanzago con comunicazione del 27/04/2021 e comunque fa presente e ribadisce che il procedimento in autotutela di cui all'avviso del Comune di Vanzago del 13/02/2021 deve ritenersi estinto per l'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 2 Legge 241/90 stante l'inesistenza di termini maggiori in quanto non rinvenibili sul sito della trasparenza Comunale di Vanzago così come deve ribadirsi che l'atto sul quali si vorrebbe esercitare l'autotutela risale al 2009 e non rientra nell'arco dei diciotto mesi previsto espressamente dall'articolo 21 nonies della Legge 241/90. Ribadisce infine che nell'immobile non viene svolta nessuna attività e che lo stesso è interdetto ad ogni persona estranea alla proprietà".*

Considerato che il sopralluogo dava le seguenti risultanze: in corrispondenza dei locali *Deposito* e *caldaia* al piano interrato presenza di opere strutturali in Cemento Armato che non risultano dichiarate come tali nell'asseverazione della D.I.A. n. 18/05 del 17/05/2005 prot. 9588 e conseguentemente prive di certificati di idoneità statica.

Ritenuto, sulla scorta delle risultanze documentali e sulla base di quanto appurato in sede di sopralluogo come anzi esposto, che l'autorizzazione di agibilità "Pratica Edilizia n. 7/78 e DIA n. 18/05 del 23 novembre 2005 prot. 2384 sia stata a suo tempo rilasciata sulla scorta di autocertificazione priva delle dichiarazioni di presenza di opere strutturali in cemento armato e relativa certificazione di idoneità statica e che in difetto essa il certificato di agibilità non avrebbe potuto essere rilasciato.

Ritenuto, quindi, che il Comune abbia a suo tempo rilasciato l'atto che si intende rimuovere in sede di riesame essendo stato a ciò indotto dalla rappresentazione dei fatti contenuta nell'asseverazione D.I.A. n. 18/05 del 17/05/2005 prot. 9588 nella quale si attestava che le opere "non interessano la statica dell'edificio e non comportano la sostituzione e/o la realizzazione di opere in calcestruzzo armato o di elementi strutturali".

Appurato oggi che la dichiarazione citata rappresentava i fatti in maniera difforme dalla loro realtà.

Visto l'art. 21 nonies L. 241/1990 che recita:

**"Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio**

1. *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.*
2. *È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*
- 2-bis. *I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al DPR 445/2000.*

Preso atto delle osservazioni della Parrocchia circa la mancanza di interesse pubblico alla rimozione in autotutela dell'atto de quo e dell'asserito superamento del termine di 18 mesi previsto dalla norma di legge citata.

Ritenuto, al contrario di quanto asserito, che non sussista la perentorietà del termine suddetto in quanto l'autorizzazione in questione è stata allora conseguita sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti e, in ogni caso, che, laddove si applicasse (e non è) il termine di 18 mesi questo decorrerebbe dalla scoperta del vizio e non dal rilascio del provvedimento.

Vista la posizione di Giurisprudenza assolutamente maggioritaria sul punto e in particolare (ex multis), Consiglio di Stato n. 343/2021 che recita:

*“a) non vi è violazione del limite temporale previsto per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/90, atteso che:*

*a.1) per costante giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2018, n. 6308; Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4374; Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940), nel caso di falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, risulta inapplicabile il termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio introdotto, nell’art. 21-nonies l. 241/1990, dall’art. 6 l. 7 agosto 2015, n. 124;28/4/2021 7/10*

*a.2) ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile il suddetto termine, lo stesso decorre solo dal momento in cui l’amministrazione abbia appreso della falsità e al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non può ritenersi che il Comune sin dal momento del rilascio dei titoli edilizi fosse venuto a conoscenza del reale stato dei luoghi e della correlata falsa rappresentazione.....”*

Ritenuto che la certificazione ricordata in oggetto, e che oggi si intende annullare per via di autotutela, si fonda sulla corrispondenza di quanto asseverato con le opere assentite.

Tenuto conto del dovere, in sede di richiesta di certificazione di agibilità, di fornire una rappresentazione dei luoghi precisa e non equivoca al fine di non indurre il Comune a ritenere che le opere dei cementi armati fossero state regolarmente collaudate.

Considerato che, a confutazione di quanto affermato dalla Parrocchia proprietaria, è sicuramente sussistente l’interesse alla rimozione in autotutela della certificazione in questione secondo quanto costantemente sostenuto da Giurisprudenza consolidata: *“.... quanto all’obbligo motivazionale gravante... sull’Amministrazione comunale nell’esercizio del proprio potere di autotutela, occorre considerare che quando un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito il mero ritiro dell’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse (cfr., ex multis, Cons. 28/4/2021 9/10 Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7094); in tal caso, invero, l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata deve ritenersi sussistente in re ipsa nonché ad ogni modo prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico, non sussistendo alcun affidamento legittimo e incolpevole al mantenimento dello status quo ante in capo al soggetto che abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l’adozione dell’atto illegittimo a lui favorevole (Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017, n. 8)*

## **DETERMINA**

Per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, per tutte le ragioni esposte in narrativa e alle quali ci si intende integralmente riferire, l’autorizzazione di agibilità del 23 novembre 2005 prot. 2384 relativa alla Pratica Edilizia n. 7/78 e DIA n. 18/05;
2. di disporre l’immediata trasmissione alla proprietaria del bene Parrocchia Cristo Re.
3. avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso avanti il TAR Lombardia entro il termine di 60gg ai sensi del c.p.a..

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Responsabile Settore Tecnico

Arch. Redeo Cominoli

---

VISTO: Guido Sangiovanni  
Sindaco



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 169**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **01 - Tecnico**

Oggetto: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 NONIES L. 241/1990, DELL'AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITÀ P.E. N. 7/1978 E D.I.A. N. 18/2005 IMMOBILI UBICATI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 3 IN VANZAGO FRAZIONE MANTEGAZZA (MAPPALE 488 SUB 1 E 2 FOGLIO 10)**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **28/04/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Dott. Emanuele La Scala**